

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00058

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2013, presentato in data 3 gennaio 2013 dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Scanzano contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti e della Società Sportiva Dilettantistica Viagrande calcio a 5 s.r.l. avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, di cui ai C.U. nn. 89 e 99 del 2012, confermativa della decisione del Giudice Sportivo FIGC che ha inflitto alla società ricorrente la sanzione della perdita della gara del 20.10.2012 - "Viagrande Calcio a 5 s.r.l. – Libertas Scanzano" -, con il punteggio di 0-6, per non aver provveduto la società Libertas Scanzano a schierare nel suddetto incontro un numero di calciatori conforme alle specifiche disposizioni contemplate dal C.U. n. 1/2012, relativamente al Campionato Nazionale di Serie B,

ACCOGLIE il ricorso nei limiti di cui in motivazione;

SPESE compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 13 febbraio 2013.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma il 13 febbraio 2013.

Il Segretario

F.to Alvio La Face